

**SPECIALE MANOVRA CORRETTIVA
(DL 98/2011, convertito in L. 111/2011)
ACCERTAMENTI ESECUTIVI, DAL 1° OTTOBRE 2011**

La Novità

Per effetto dell'art. 29 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, come modificato e integrato dal DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. "decreto sviluppo") e dal DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 (c.d. "prima manovra correttiva"), gli avvisi di accertamento emessi ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES), IRAP e IVA, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme in essi indicate (c.d. "accertamenti esecutivi").

Le nuove disposizioni in materia di accertamenti esecutivi si applicano a partire dagli atti emessi dall'1.10.2011, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2007 e successivi.

Termini per il versamento degli importi accertati

Gli importi contestati nell'accertamento devono essere versati "entro il termine di presentazione del ricorso", vale a dire, nella maggior parte dei casi, entro 60 giorni dalla sua notifica, salva l'immediata concessione della sospensiva giudiziale.

In caso di sospensione del termine per effetto della presentazione dell'istanza di adesione (per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'art. 6 del DLgs. 218/97) o per il periodo feriale (dall'1.8 al 15.9 di ogni anno, ai sensi dell'art. 1 della L. 742/69), però, il contribuente non dovrebbe essere tenuto al versamento prima dello spirare del termine complessivo del periodo di sospensione.

Una volta che siano decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (quindi, in generale, 90 giorni dalla notifica dell'atto), la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli Agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Termini di versamento degli importi in caso di RICORSO

In caso di tempestiva proposizione del ricorso, si applicano le disposizioni in materia di riscossione frazionata in pendenza di giudizio (artt. 15 del DPR 602/73 e 68 del DLgs. 546/92).

Pertanto, il contribuente dovrà versare:

- di regola **entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, un terzo degli importi dovuti a titolo di imposta** (antecedentemente alle modifiche apportate dal DL 70/2011, le imposte potevano essere iscritte a ruolo per la metà del loro ammontare);
- **i due terzi delle somme dovute, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;**
- **il residuo a seguito della sentenza di secondo grado sfavorevole al contribuente.**

Antecedentemente alla sentenza di primo grado favorevole all'ufficio, non vi può, invece, essere alcuna riscossione delle sanzioni.

Qualora il contribuente non provveda a versare le somme entro il termine di presentazione del ricorso, oltre a quanto sopra elencato, deve corrispondere:

- gli aggi di riscossione, nella misura totale del 9% delle somme da versare;
- gli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR 602/73, da calcolarsi dal giorno successivo alla notifica dell'atto fino a quello in cui avviene il versamento (a decorrere dall'1.10.2011, il tasso è pari al 5,0243%);
- le eventuali spese relative alle procedure esecutive.

Rateazioni solo dopo l'affidamento ad Equitalia

La dilazione del pagamento delle somme richieste con l'accertamento esecutivo, prevista dall'art. 19 del DPR 602/73, può essere concessa solo dopo il relativo affidamento all'Agente della riscossione.

Posto che l'affidamento del credito ad Equitalia avviene decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento (di regola, decorsi 90 giorni dalla notifica dell'accertamento), il presupposto per l'ottenimento della dilazione è la mora del contribuente.

Ne risulta che il contribuente non può, una volta ricevuto l'atto, chiedere subito la dilazione.

RIEPILOGO

Data	Somme da Versare	Cosa può fare il Contribuente
Notifica dell'Accertamento	Nessuna	<ul style="list-style-type: none"> - Fare Istanza di Adesione entro 30 gg; - Fare Istanza di Autotutela entro 30 gg; - Proporre ricorso entro 60gg;
Entro 60 giorni dalla Notifica	33,33% dell'imposta	Se si propone il ricorso
	100% dell'imposta+ sanzioni	Se non si propone ricorso
	Nulla	Se si presenta Istanza di Adesione
Dopo 90 giorni dalla Notifica (se non si è fatto ricorso o istanza di autotutela)	Gli importi accertati passano ad Equitalia	Richiedere Dilazione
Nel corso del Ricorso	33,33% dell'imposta	Se si propone ricorso
	66,66% dell'imposta	Se si perde in 1° grado
	100%	Se si perde in 2° grado